



Notaio INES RAGOZZINO
10122 TORINO, Piazza Castello, 139
Tel.011.5097103 - Fax: 011.547954
E-mail: iragozzino@notariato.it

A)

Repertorio n. 6087

Raccolta n. 2534

ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

CON MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno dieci, del mese di giugno.

- 10 giugno 2016 -

In Torino, nel mio studio in Piazza Castello 139.

Innanzi a me Dottoressa Ines Ragozzino, Notaio in Torino, con studio in

Piazza Castello 139, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino

e Pinerolo.>

Registrato a:
TORINO IV
il 29/06/2016
n. 8392 Serie 1T
Imp.Reg. Euro 200,00

SONO PRESENTI

i signori:

- Milanetto Luca, nato a Torino (TO) il giorno 25 maggio 1974 e domiciliato

per la carica ove appresso nella sua qualità di Amministratore Delegato e le-

gale rappresentante della società:

"INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.r.l." si-

glabile **"IS-LM S.r.l."**, con sede in Torino, Piazza Carlo Felice n. 18, capitale

sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), interamente versa-

to, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino con il seguente numero di co-

dice fiscale 10413150011 e al Repertorio Economico Amministrativo della


Camera di Commercio di Torino al numero 1131253,

con i poteri per quanto infra come dichiara e garantisce e come anche risulta

dagli atti depositati presso il Registro delle Imprese di Torino;

- Capriolo Luciano Francesco, nato a San Mauro Torinese (TO) il 14 aprile

1952 e domiciliato per la carica ove appresso nella sua qualità di Presidente



10122 TORINO - ITALIA
TEL. 011 - 509.71.03 - FAX 011 - 568.40.95
E-Mail: iragozzino@notariato.it

Dot.ssa Ines Ragozzino
NOTAIO

Codice Fiscale: RGZNSI71H67A783E
Partita Iva: 08671640012

del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale rappre-

sentante della:

"POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.p.A." siglabile "POLIEDRA S.P.A."

con sede in Torino (TO), Corso Unione Sovietica n. 612/3/E, capitale sociale

di Euro 821.235,00 (ottocentoventunomila duecentotrentacinque/00) intera-

mente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino con il seguente

numero di codice fiscale 06735300011 e al Repertorio Economico Ammini-

strativo della Camera di Commercio di Torino al numero 808504, con i poteri

per quanto infra come dichiara e garantisce e come anche risulta dagli atti

depositati presso il Registro delle Imprese di Torino.

Di seguito anche brevemente denominate "Società" o "Imprese".

Di nazionalità italiana le predette società in quanto costituite in Italia e citta-

dini italiani i componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, i

quali

P R E M E S S O

a) che la Città Metropolitana di Torino (nel proseguo "Città Metropolitana")

con Decreto del Consigliere Delegato n. 10247/2016 ha approvato il progetto

di servizio, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, riguardante il Servi-

zio di assistenza tecnica per l'attuazione del sistema di apprendistato - CIG

N. 6654987CFE;

a) che il predetto Servizio ha un valore pari a Euro 208.000,00 (duecentoot-

tomila/00), IVA esclusa ed una durata pari a 10 (dieci) mesi decorrenti dalla

data di stipula del Contratto;

a) che le società componenti il costituendo Raggruppamento Temporaneo di

Impresa (nel proseguo RTI) formato da "INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL

LAVORO ED IL MERCATO S.R.L." (mandataria) e "POLIEDRA PROGETTI

INTEGRATI S.p.A." (mandante), hanno manifestato congiuntamente la volontà di partecipare al progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

b) che in data 15 aprile 2016 con Nota Prot. n 47815 NB3 15.2. la Città Metropolitana ha richiesto l'accettazione del Progetto di Servizio al costituendo RTI formato da "INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.R.L." (mandataria) – "POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.p.A." (mandante), per un prezzo pari a Euro 208.000,00 (euro Duecentoottomila\00) IVA esclusa;

c) che con decreto del Consigliere Delegato alla Formazione professionale della Città Metropolitana di Torino n. 143-10247/2016 del 18/04/2016 è stata autorizzata l'attivazione della procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del sistema di apprendistato - CIG N. 6654987CFE;

d) che con le note prot. n. 66180 e prot. n. 66185 del 26 maggio 2016, a firma del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Città Metropolitana di Torino, è stata formulata richiesta al costituendo RTI di presentazione della documentazione necessaria per la formalizzazione della determinazione a contrattare;

e) che, pertanto, le Società, in adempimento agli obblighi assunti, intendono ora costituire il RTI ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

Tutto ciò premesso, e la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti, nelle menzionate qualità sopra citate, con il presente atto

stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Le società "INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.R.L." e "POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.p.A." come sopra rappresentate, ai fini di cui in premessa e pur conservando ciascuna piena autonomia giuridica ed indipendenza operativa e gestionale, si costituiscono in raggruppamento temporaneo di imprese a seguito della presentazione di offerta congiunta per la prestazione di quanto specificato in premessa, con conferimento di mandato con rappresentanza alla società "INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.R.L.", qualificata Mandataria.

ARTICOLO 2

L'offerta congiunta delle imprese riunite comporta la loro responsabilità solidale verso l'ente committente per tutte le obbligazioni derivanti dalla presentazione dell'offerta. Le suindicate imprese svolgeranno le attività previste dal servizio, secondo la ripartizione di seguito indicata:

- INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.R.L.
S.r.l.: 77,64% (settantasette virgola sessantaquattro per cento);
- POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.p.A.: 22,36% (ventidue virgola trentasei per cento).

Nel caso in cui il contratto di appalto fosse modificato durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza l'attivazione di una nuova procedura di affidamento, i servizi supplementari e/o in aumento previsti saranno realizzati dalle imprese secondo la ripartizione sopra indicata.

ARTICOLO 3

I sottoscritti, ciascuno nelle menzionate qualifiche, tuttavia si impegnano espressamente a sollevare le altre imprese da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa nei confronti dell'ente committente e/o di terzi che comunque discenda direttamente o indirettamente, dal proprio comportamento e a risarcire tutti i danni cagionati.

Quanto concordato nel presente articolo avrà pieno vigore tra le parti nonostante diverse e/o difformi clausole eventualmente contenute nel contratto che si concluderà tra l'ente committente ed il raggruppamento temporaneo di imprese.

ARTICOLO 4

La rappresentanza del Raggruppamento temporaneo di imprese è conferita alla società "INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.R.L." in veste di mandataria.


Il mandato speciale conferito è gratuito ed irrevocabile.

Tale mandato è esercitabile da parte della società "INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.R.L." disgiuntamente tramite il suo legale rappresentante come per legge, e dai suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri agli stessi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con la stessa società secondo le speciali deleghe agli stessi attribuite.

E' inefficace, nei confronti dell'ente committente, la revoca del mandato stesso per giusta causa, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5

La mandataria società "INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.R.L.", in forza della presente procura è autorizzata;



a) a stipulare in nome e per conto proprio nonché della mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin da ora, tutti gli atti consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di dette prestazioni. Qualora l'ente committente lo richieda, la mandataria provvederà, in coobbligazione con la mandante, a fornire le fideiussioni, cauzioni ed assicurazioni previste e richieste dall'ente committente;

b) a presentare eventuali modifiche sia tecniche che finanziarie, purché concordate preventivamente tra le parti per iscritto, successivamente all'affidamento nonché a stipulare, compiendo tutte le operazioni accessorie e connesse che si rendessero necessarie, il relativo contratto concordando modalità, termini, condizioni e clausole tutte, nessuna esclusa, e, successivamente, a rappresentare a tutti gli effetti il raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti dell'ente committente.

ARTICOLO 6

Le fatture dovranno essere distinte per ciascun componente del presente raggruppamento e trasmesse all'amministrazione autonomamente dalla mandante e dalla mandataria.

La mandataria incasserà le somme dovute dall'Amministrazione, impegnandosi a versare alla mandante il valore fatturato entro 10 (dieci) giorni dall'incasso, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le parti dichiarano di essere informate degli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) e s'impegnano pertanto, ad inserire nelle fatture il CIG assegnato all'appalto.

ARTICOLO 7

Ogni decisione relativa ad eventuali modifiche dell'incarico, delle modalità di coordinamento e di esecuzione delle prestazioni ed ogni altra questione ad esse attinenti, verrà adottata di comune intesa tra i soggetti del raggruppamento temporaneo di imprese.

ARTICOLO 8

Il presente raggruppamento temporaneo di imprese si scioglierà automaticamente senza necessità di formalità alcuna, qualora l'esecuzione delle prestazioni di cui in premessa non venga affidato ad esso raggruppamento, o nel caso di affidamento delle prestazioni:

a) col verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato del contratto di appalto;

b) in seguito all'accettazione delle prestazioni appaltate ed alla conseguente emissione da parte dell'ente committente, successivamente alla risoluzione delle eventuali riserve, del certificato di liquidazione finale a saldo previsto dal predetto contratto.

ARTICOLO 9

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8, tuttavia, qualora, prima dello scioglimento del RTI disciplinato dal presente atto, si verificasse l'ipotesi del ricorso da parte dell'Ente committente a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, le parti espressamente convengono che, la durata del presente raggruppamento debba ritenersi prorogata e l'oggetto modificato al fine di ricomprendere anche le suddette nuove attività, che verranno realizzate dalle imprese secondo la ripartizione indicata all'Art.2.

ARTICOLO 10

E' fatto espresso divieto a ciascun soggetto del raggruppamento temporaneo di imprese di sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione delle prestazioni, in dipendenza di qualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere tra i soggetti del raggruppamento temporaneo di imprese, salvo il separato esercizio delle proprie ragioni avanti alla competente Autorità Giudiziaria.

Pertanto si applicheranno i criteri di seguito descritti:

- qualora un inadempimento di determinate prestazioni o servizi, quale ad esempio un ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti dall'atto di affidamento, o un difetto o una difformità delle prestazioni o dei servizi da attribuirsi ad una delle parti, dia luogo ad un'azione di responsabilità da parte dell'Amministrazione nei confronti della parte che abbia puntualmente adempiuto, quest'ultima avrà diritto di regresso nei confronti della parte cui è da attribuirsi l'inadempimento;

- la parte cui è da attribuirsi l'inadempimento di cui al punto precedente, sarà, inoltre, responsabile e sarà tenuta a risarcire i danni subiti dall'altra parte quali, a titolo indicativo e non esaustivo, i maggiori costi conseguenti a maggiori attività espletate a causa dell'inadempimento, le perdite per mancato riconoscimento di corrispettivi da parte dell'Amministrazione in conseguenza del ritardo, gli oneri finanziari determinati dal differimento dei termini di pagamento dell'Amministrazione in conseguenza del ritardo.

ARTICOLO 11

Ogni e qualsivoglia controversia compromettibile comunque derivante dalla interpretazione ed esecuzione del presente atto verrà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

ARTICOLO 12

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applica quanto previsto all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

ARTICOLO 13

Tutti gli oneri sostenuti relativamente alle spese di registrazione del contratto e relativi bolli, spese notarili per stipula del RTI, ed eventuali altri oneri di carattere comune sostenuti in corso d'opera, saranno suddivisi in base alle quote di partecipazione al RTI.

ARTICOLO 14

I Componenti dichiarano di essere stati edotti del trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della normativa sulla riservatezza e dell'antiriciclaggio.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto a mano da me Notaio ed in parte scritto, con sistema elettronico, da persona di mia fiducia del quale ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, su di tre fogli per facciate intere nove e per quanto di questa decima, alle ore nove e minuti trenta.

In originale firmato:

LUCA MILANETTO

LUCIANO FRANCESCO CAPRIOLO

INES RAGOZZINO

Copia conforme all'originale in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge, composta di nove pagine. L'originale è firmato in ogni suo foglio a norma di legge.

Torino, addì 29 giugno 2016

